

CIS srl - Servizio Entrate  
Via Fornace , 25  
60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)  
Tel . 0731-778720 fax 0731-778733  
e-mail: servizioentrate@cis-info.it  
sito: www.cis-info.it

COMUNE DI MONTE ROBERTO  
Piazza Ruggeri, 15  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Tel . 0731-702472 Fax 0731-703652  
e-mail: comune@monteroberto.pannet.it  
sito: www.comune.monteroberto.an.it

## I.C.I. 2010

### Informazioni utili

\*\*\*\*\*  
**Si informano i contribuenti che, per soddisfare obiettivi di contenimento della spesa ed a seguito dell'accertamento di uno sporadico utilizzo, a decorrere dal corrente anno, la presente informativa non verrà recapitata a domicilio, ma ne sarà data la massima divulgazione sia su canali telematici che con pubblicità a carattere locale.**  
\*\*\*\*\*

Con D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è stata disposta l'esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
L'esenzione va' inoltre riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

#### Aliquote

- a) Abitazione principale.....**5,50 per mille**  
Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classificata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
- b) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.....**5,50 per mille**
- c) Unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall'autocertificazione del concessionario e del concedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione: l'autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.....**5,50 per mille**
- d) Immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 c.3 e accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 05/12/1992.  
Il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione: l'autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.....**4,00 per mille**
- e) Altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze .....**7,00 per mille**
- f) Aree fabbricabili .....**7,00 per mille**

#### Detrazione comunale

La detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs 30/12/92 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura unica di **Euro 129,12**.

La detrazione di cui sopra spetta anche:

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- alle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela.

#### Versamento minimo

Non sono dovuti versamenti per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua.

#### Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di ccp n. **89110837** intestato a "CIS S.R.L. MONTE ROBERTO - AN - I.C.I." presso gli uffici postali.

Dal 2007 la legge 296/06 permette anche il pagamento attraverso il modello F24 (per l'elenco dei codici tributo consultare il sito [www.cis-info.it](http://www.cis-info.it))

I bollettini per il pagamento sono reperibili presso la sede e la delegazione Comunale e presso la sede del CIS srl

# NORMATIVA GENERALE

## **CHI E' INTERESSATO ALL'ICI**

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili oppure chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Non sono soggetti ICI gli inquilini.

## **IL CALCOLO DELL'IMPOSTA**

Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri:

- Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto:
  - 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
  - 140 per la categoria B
  - 50 per le categorie A/10 e D
  - 34 per le categoria C/1;
- Per i fabbricati che non dovessero risultare iscritti in catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili simili nella stessa zona;
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche simili;
- Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti.

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota nella fattispecie.

A partire dal primo gennaio 2007, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima entro il **16 di giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al **16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.

## **DICHIARAZIONE I.C.I.**

A decorrere dal 1° gennaio 2007 non vi è più l'obbligo di presentazione della denuncia ICI tranne nei casi in cui le modificazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali l'Ufficio Tributi non ha possibilità di reperire i dati telematicamente da altri enti (Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari) come, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- valori di aree fabbricabili,
- immobili inagibili, Immobili D – scritture contabili,
- fabbricati rurali che hanno perso il requisito,
- immobili che hanno perso il requisito di abitazione principale e viceversa,
- riduzioni di imposta,
- etc.

La dichiarazione ai fini ICI, relativa al 2009, deve essere presentata al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, direttamente all'Ufficio Tributi o con raccomandata postale.

Si fa presente, infine, che il regolamento ICI in vigore è disponibile presso l'Ufficio Tributi e consultabile sul sito internet del Comune.